

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giuseppe Russo membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- prof. avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

seduta del 5.3.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 13.12.2012 la Ricorrente, deduceva di aver emesso a favore di un terzo, in data 31/07/2012, un assegno bancario di € 8.334,75, successivamente protestato per carenza di fondi.

Affermava di aver ricevuto dall'intermediario convenuto, in data 06/08/2012, preavviso di revoca ex art. 9 bis legge n.386/90, nel quale era specificato che entro l'8/10/2012 avrebbe dovuto fornire prova liberatoria del pagamento tardivo oltre il pagamento degli oneri accessori, a pena d'iscrizione in CAI che sarebbe avvenuta in data 11/10/2012.

L'intermediario precisava, inoltre, che, in aggiunta alla summenzionata "sanzione", avrebbe provveduto a recedere dal contratto di conto corrente intestato alla ricorrente.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, asseriva che in data 08/10/2012 aveva fornito, quindi tempestivamente, quietanza liberatoria, a firma del portatore dell'assegno, alla Banca convenuta, e che la stessa era stata contestata a causa della mancata indicazione dell'effettivo pagamento degli oneri accessori. Pertanto, al fine di evitare l'iscrizione in CAI e non essendovi più tempo sufficiente per ottenere la corretta liberatoria ad opera della portatrice dell'assegno, aveva provveduto ad effettuare *nuovamente* il pagamento dei suddetti oneri, per dare prova della propria buona fede nel voler rispettare i termini di legge.



Nonostante avesse consegnato alla convenuta, in data 10/10/2012, copia della liberatoria in originale, questa provvedeva comunque all'iscrizione in CAI, a far data dall'11/10/2012.

Parte attrice riteneva la condotta tenuta dall'intermediario censurabile ed illegittima, tanto che in data 18.10.2012 sporgeva reclamo che veniva riscontrato dal resistente con nota del 6.11.2012 con il quale quest'ultimo provvedeva al rigetto dello stesso.

L'istante, a supporto delle proprie difese, richiamava l'orientamento della Corte Costituzionale (ordinanza n. 319/2006) in tema di pagamenti tardivi dei titoli, che prevedeva che laddove venisse *“fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei 60 giorni, la prova del pagamento entro il suddetto termine, il trattario è esonerato dal procedere all'iscrizione del nominativo in CAI, né può secondo correttezza e buona fede procedervi; mentre se l'iscrizione sia stata già effettuata, non sussistendo più le condizioni per la permanenza in CAI del nome del traente che ha adempiuto, il trattario dovrà richiederne la cancellazione”*.

La ricorrente domandava a codesto Arbitro Bancario e Finanziario di ordinare all'intermediario l'immediata cancellazione del proprio nominativo dall'archivio CAI, nonché *“l'immediata riapertura del c/c ad essa intestato e il risarcimento dei danni morali e materiali provocati per un ammontare di € 50.000,00, comprensivi anche degli ulteriori danni arrecati a seguito della chiusura del c/c”*.

L'intermediario replicava con tempestive controdeduzioni del 11.01.13 contestando integralmente il ricorso, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, la resistente, in via preliminare, deduceva di non essere incorsa in alcuna disattenzione e di aver gestito *“l'intera vicenda con l'osservanza più rigorosa delle relative norme di legge e della giurisprudenza maggioritaria al riguardo”*.

Affermava, infatti, che in data 14/11/2012, a prescindere dal ritardo dell'esibizione della prova dell'avvenuto pagamento del titolo protestato e degli oneri accessori, considerato che nel merito la ricorrente aveva dato prova del saldo del titolo nei termini di legge, aveva provveduto alla immediata cancellazione del nominativo del soggetto istante dall'archivio CAI, ritenendo, in tal modo, di essersi uniformato ai precetti di cui ai più recenti orientamenti dell'ABF in materia (a tal fine ha richiamato espressamente la pronuncia dell' ABF Collegio di Roma n. 1849/2012).

Nel merito, a difesa del proprio operato, eccepiva che la prova del pagamento tardivo non era stata fornita entro il termine previsto (8/10/12), ma solo in data 10/10/12.

Evidenziava, poi, che la conseguente e legittima iscrizione in CAI era avvenuta in funzione di automatismi procedurali, inseriti a presidio del rispetto delle normative vigenti; infatti, affermava che *“in tema di pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista, la legge, non attribuisce al trattario alcun potere e/o valutazione discrezionale”* e che *“il traente deve tassativamente fornire nei termini la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo facciale dell'assegno e degli oneri accessori, al fine d'evitare l'iscrizione nell'archivio previsto dall'art. 10-bis, l.1990/386 e che in assenza di tale prova il trattario, deve obbligatoriamente e tempestivamente effettuare l'iscrizione”*.

Infine, escludeva qualsiasi diritto dell'istante al risarcimento del *“presunto danno”*, peraltro *“non dimostrato”* ed allegato adeguatamente in ricorso.

Concludeva domandando il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.

Preliminarmente questo Collegio prende atto che i fatti oggetto della presente controversia costituiscono circostanze pacificamente confermate da entrambe le parti del procedimento.

Invero, appare chiaro:

- che il ricorrente ha esibito in originale all'intermediario, tardivamente e solo in data 10.10.2012, la quietanza liberatoria del portatore del titolo protestato, comprensiva del capitale e delle maggiori sanzioni per gli assegni rilasciata in data 8.10.2012 (nei termini indicati dallo stesso intermediario al ricorrente);
- che il giorno 11.10.2012 l'intermediario ha provveduto alla segnalazione in CAI del nominativo del ricorrente;
- che tale iscrizione è perdurata dal 12.10.2012 fino al 14.11.2012, data in cui la resistente ha provveduto ad effettuare la cancellazione.

In merito, questo Collegio non può accogliere le difese svolte da parte resistente, le quali sono interamente incentrate sull'intempestività della presentazione della quietanza liberatoria e sul fatto che in ogni caso la cancellazione in C.A.I. sia stata disposta già circa un mese dopo l'iscrizione del nominativo del ricorrente.

Invero, appare evidente che l'intermediario effettivamente nel caso di specie non si sia comportato secondo buona fede, perché ha provveduto ad iscrivere in C.A.I. il nominativo del ricorrente che gli ha presentato tardivamente copia dell'avvenuta regolarizzazione del pagamento del titolo protestato, ma comunque prima che lo stesso provvedesse ad attivare la procedura di segnalazione.

Trattasi di un caso "di tempestivo ritardo" per i quali diversi precedenti di Collegi dell'ABF hanno stabilito il principio secondo cui "non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge del nominativo del traente al suddetto archivio)" (cfr. *ex multis* Collegio Roma dec. n. 1849/12).

Orbene - richiamando sul punto l'impostazione già resa dai Collegi ABF in precedenza e, segnatamente, la decisione n. 1849 del Collegio di Roma resa in un caso analogo a quello *de quo*, alla cui motivazione può farsi rinvio, nonché l'Ordinanza del 27 luglio 2006 n. 319 della Corte Costituzionale - ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento entro il suddetto termine, il trattario che non abbia ancora provveduto alla segnalazione in CAI è *esonero* dal procedere all'iscrizione del nominativo nel suddetto archivio, né può, *secondo buona fede*, procedervi.

Risulta, infatti, insuscettibile di accoglimento l'eccezione dell'intermediario che a propria discolta ha addotto ragioni di carattere tecnico-procedurale, secondo cui l'iscrizione non poteva essere più "fermata", in quanto quest'ultimo - anche a voler prescindere dal fatto che su di lui evidentemente gravano i rischi derivanti dalle procedure adottate - non ha fornito alcuna prova, nemmeno di un tentativo di blocco della segnalazione.

Pertanto, in assenza di una adeguata allegazione e prova dell'effettivo danno patrimoniale subito dal ricorrente a causa della - comunque assai breve - iscrizione del proprio nominativo in CAI, questo Collegio può accogliere solo parzialmente la domanda risarcitoria, liquidando in via equitativa, nell'importo di euro 1.000,00, il danno non patrimoniale subito dal ricorrente. Ciò per l'assorbente ragione che il permanere della segnalazione negativa in CAI ha un'incidenza negativa suscettibile di assumere rilievo sul piano risarcitorio (cfr. Cass. 12929/07).

Va respinta, invece, la domanda - oltretutto, per come formulata, tendente ad una inammissibile condanna ad un *facere* specifico - di riapertura del conto corrente, in quanto non supportata - in relazione alla stessa circostanza della chiusura del rapporto - sotto il profilo documentale e comunque carente per non aver costituito oggetto in preventivo reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1753 del 03 aprile 2013

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente liquidato nella misura di € 1.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI